

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

Imposta di bollo
assolta con
pagamento di F24

N. **749** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 04/08/2026

ATTO AGGIUNTIVO

Relativo al contratto n. 744 di Prot. Contr. in data 24.04.2026

Avente ad oggetto l'esecuzione degli interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

Progetto 26001 - Codice CIG n. BA4DE4ACEB - CODICE CUP N. J12E26000000005

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, In virtù dei poteri attribuiti con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3/1 del 14/01/2026 e procure notarili stipulate in data 31.07.2017, 11.12.2018 e 07.09.2021, per brevità "AGS";

e

CO.BIT S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. N. 00702580234), con sede in via Veneto n. 20 - Sona (VR), società iscritta alla Camera di Commercio di Verona - Repertorio Economico Amministrativo n. VR -152626 nella persona del Legale Rappresentante sig. Aloisi Pietro, presso la quale è domiciliato per la carica, quale Capogruppo/Mandatario del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto pubblico a rogito del Notaio dott. Gregorio Castellani, notaio in Verona Rep. n. 3896 - Raccolta n. 3368 del 03.05.2023, registrato a Verona in data 10.05.2023 al n. 14893 serie IT sottoscritto da tutte le parti in data 03.05.2023, documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato, fra:

CO.BIT S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. N. 00702580234), con sede in via Veneto n. 20 - Sona (VR), Capogruppo mandataria per una quota di

partecipazione al Raggruppamento pari al 51%;

EUROCOSTRUZIONI D/G S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. n. 02737140232), con sede in Strada della Praia n. 40 – Lazise (VR), società iscritta alla Camera di Commercio di Verona – Repertorio Economico Amministrativo n. VR-279695, Mandante per una quota di partecipazione al Raggruppamento pari al 49%.

Detto Raggruppamento temporaneo, nel contesto del presente atto, sarà chiamato per brevità anche “**Appaltatore**”.

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 58/11 del 15.12.2025 è stata approvata l'indizione di una procedura negoziata telematica senza bando dell'importo di € 1.000.000 oltre IVA, di cui € 970.000 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, della durata presunta di un anno con facoltà da parte della stazione appaltante di esercitare l'opzione di prosecuzione contrattuale di 365 giorni, alle medesime condizioni contrattuali e per pari importo e, pertanto, per un importo complessivo di € 2.000.000 oltre IVA;
- contestualmente, con il medesimo provvedimento sono stati nominati:
 - quale Responsabile Unico del Progetto l'ing. Carlo Alberto Voi,
 - quale Responsabile per la fase di esecuzione l'ing. Luca Mignolli ;
 - quale Responsabile per la fase di aggiudicazione l'avv. Francesco Frigo;
- con lettere di incarico rispettivamente:
 - prot. n. 3485/2026 del 22.04.2026 è stato nominato, quale direttore lavori l'ing. Francesco Fiorini;
 - prot. n. 3487/2026 del 22.04.2026 è stato nominato, quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Romeo Viola.
- all'esito dell'espletamento delle procedure di gara, con provvedimento del RUP n. 1975/26 del 04.03.2026, i lavori in oggetto

sono stati affidati sono stati affidati al costituito RTI CO.BIT S.r.l. – EUROCOSTRUZIONI d/G S.r.l. con capogruppo la società CO.BIT S.r.l. di Sona (VR), per l'importo al netto del ribasso offerto in sede di gara del 7,74%, di € 894.922, al netto di IVA, oltre agli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso pari ad € 30.000, per l'importo complessivo di € 924.922 oltre IVA;

- con RTI CO.BIT S.r.l. – EUROCOSTRUZIONI d/G S.r.l. con capogruppo la società CO.BIT S.r.l. di Sona (VR) veniva stipulato il contratto n. 744 di prot. contr. firmato digitalmente in data 24.04.2026 dell'importo di cui sopra della durata di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- la delibera di indizione della procedura n. 58/11 del 15.12.2025 e la documentazione di gara prevedevano la facoltà da parte della stazione appaltante di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto con l'aggiudicatario dei lavori per un ulteriore anno e per il medesimo importo contrattuale;

- alla luce delle predette considerazioni, con Ordinanza del Presidente n. 4/2026 del 10.06.2026 è stata esercitata l'opzione di prosecuzione contrattuale a favore del sopracitato RTI, per l'esecuzione di ulteriori lavori di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A. – progetto n. 26001 per il medesimo importo di cui al contratto principale n. 744/2026 del 24.04.2026 (€ 924.922 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale), per il periodo di anni uno e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato dagli uffici ed ha dato esito positivo;

- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, entrambe le società facenti parte del RTI CO.BIT S.r.l. – EUROCOSTRUZIONI D/G S.r.l. risultano iscritte all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a

tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Verona, c.d. "white-list";

- l'appaltatore, a garanzia delle prestazioni oggetto dell'atto aggiuntivo, ha trasmesso appendice di aumento n. 1 alla polizza definitiva n. 0899433155 di ulteriori € 46.246,10, per un massimale di polizza garantito di € 92.492,20 pari al 5% dell'importo complessivo affidato con il contratto principale e con il presente atto aggiuntivo ossia € 1.849.844.

Tale appendice in aumento è stata emessa in data 17.07.2026 dall'istituto Assicurativo "HDI Assicurazioni S.p.A." – Agenzia Zanetti Assicurazioni S.r.l. di San Martino Buon Albergo (VR).

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo, materialmente allegata, l'appendice della cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:

- i. il capitolato speciale descrittivo prestazionale;
- ii. l'offerta economica presentata dall'operatore economico in sede di gara;
- iii. il piano di sicurezza e coordinamento;
- iv. il computo degli oneri della sicurezza;
- v. il piano operativo di sicurezza predisposto dalla società;
- vi. polizze assicurative;
- vii. Elenco Prezzi della stazione appaltante che integra l'Elenco Prezzi della Regione Veneto 2025 approvato con DGR 571 del 29/05/2025 (pubblicato sul BUR n.68 del 30/05/2025).

ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Le Parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente atto aggiuntivo, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC della società Capogruppo/mandataria cobit.vr@legalmail.it.
2. Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
3. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante, in difetto ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL'ATTO AGGIUNTIVO

Azienda Gardesana Servizi S.p.A. nella persona del Direttore generale affida al costituito Raggruppamento temporaneo di Imprese CO.BIT S.r.l. – EUROCOSTRUZIONI D/G S.r.l. con Capogruppo/mandataria la società CO.BIT S.r.l. di Sona (VR), che accetta senza riserva, l'esecuzione di ulteriori interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'area del Garda in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A. – progetto 26001, nei termini e alle condizioni di cui al presente atto aggiuntivo e, per quanto non previsto nell'atto aggiuntivo, al contratto principale prot. contr. n. 744/2026 del 24.04.2026 e al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DELL'ATTO AGGIUNTIVO

1. L'affidamento degli ulteriori lavori in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina costituita dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto, dall'Elenco Prezzi della stazione appaltante che integra l'elenco prezzi della Regione Veneto 2025 approvato con DGR 571 del 29/05/2025 (pubblicato sul BUR n.68 del 30/05/2025), dal computo degli oneri di sicurezza, dal piano di sicurezza e coordinamento e dal piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore, oltre che dall'offerta economica presentata dall'operatore economico in sede di gara e ogni altro documento costituente *lex specialis* di gara.

2. Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto aggiuntivo, è da considerarsi parte integrante del medesimo e l'appaltatore dichiara di conoscerla e accettarla in ogni parte, senza riserva o eccezione alcuna.

3. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto principale; ii) capitolato speciale descrittivo e prestazionale iii) elenco prezzi; iv) offerta economica presentata dall'appaltatore.

4. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'Appalto è soggetto all'osservanza della *lex specialis di gara* e della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e relativi allegati.

5. Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

ARTICOLO 5 – AMMONTARE DELL'ATTO AGGIUNTIVO E PAGAMENTI

1. Con l'appaltatore viene stipulato il presente atto aggiuntivo dell'importo di € 894.922 per lavori oltre a € 30.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 924.922 oltre IVA.

2. Tale importo verrà corrisposto da AGS all'Appaltatore secondo quanto stabilito nel contratto principale n. 744/26 del 24.04.2026 e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale facente parte del medesimo contratto anche se non materialmente allegato.

3. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di prosecuzione, l'importo contrattuale complessivamente affidato al sopramenzionato RTI risulta essere pari ad € 1.849.844.

4. L'iva applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%

5. I pagamenti saranno effettuati nei termini e modalità previsti dal contratto principale a cui integralmente si rimanda.

6. L'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRRIA0**.

7. Ogni fattura emessa dall'appaltatore dovrà riportare le seguenti indicazioni:

Ordine di servizio n. del

CODICE CUP N. J12E26000000005

CODICE CIG N. BA4DE4ACEB

ARTICOLO 6 – REVISIONE PREZZI

Trovano integrale applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice, nonché l'art. 7 del contratto principale e l'art. 5.3 del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

ARTICOLO 7 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 60 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.

2. Gli interventi saranno contabilizzati e i pagamenti effettuati in acconto per stati d'avanzamento di importo (al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale) non inferiore a 25.000 euro. È fatta eccezione per l'ultima rata che avrà importo non inferiore a 80.000 euro dell'importo contrattuale.

3. La contabilità sarà approvata dalla direzione lavori che ha effettuato il controllo sull'esecuzione dei lavori.

4. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso;
- c) incrementato del costo della manodopera, non soggetta a ribasso;
- d) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede comunque alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

ARTICOLO 8 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI

1. Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni dettate dall'art. 12 dell'all. II.14 del Codice, nonché dall'art. 14 comma 1 lett. e) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.

2. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di fattura fiscale.

3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023 dello stesso importo, aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'emissione della definitività del medesimo.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in coerenza al regime stabilito dall'art. 116 commi 2 e 3 del Codice.

ARTICOLO 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via

non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contrattanti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG dell'atto aggiuntivo ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

ARTICOLO 10 – MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI

Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti contrattuali, si rinvia alla regolamentazione introdotta dall'art. 8 del D.M. 49/2018 e ss.mm. ii. e dalla disciplina di cui all'art. 120 e all'all. II.14 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Come previsto nel contratto principale n. 744/2026 del 24.04.2026, gli ulteriori lavori in oggetto vengono concessi

dall'Azienda e accettati dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1, documenti questi facenti parte del sopracitato contratto principale a cui si rinvia integralmente.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'appaltatore ha preso visione delle Linee Guida del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatte ai sensi di legge in funzione del lavoro da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del lavoro da parte degli Uffici dell'Azienda e, sulla base di questo, ha predisposto, anche per questi ulteriori lavori il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo anche se non materialmente allegati.

3. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione dei lavori oggetto del presente atto aggiuntivo; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

4. L'appaltatore si impegna altresì:

- a) a svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori così come impartiti dagli ordini di servizio emessi dalla DL, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente atto aggiuntivo e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- b) a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal presente atto aggiuntivo e dalla documentazione allegata;

- c) a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili all'atto aggiuntivo e all'esecuzione dei lavori;
- d) a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- e) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;
- f) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali i lavori saranno eseguiti;
- g) ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori;
- h) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- i) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;
- j) a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente atto aggiuntivo – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;
- l) ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o

animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

5. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

6. AGS ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

7. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego di materiali.

8. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. La società Capogruppo CO.BIT S.r.l. con la sottoscrizione dell'attestazione di permanenza dei requisiti dichiarati in sede di gara ha confermato di avere un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, pertanto, si impegna a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto;

2. La società, inoltre, ha comunicato, in data 28.01.2026 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'ultimo aggiornamento del prospetto

informativo disabili con riferimento al 31.12.2025;

3. Da ultimo l'operato economico dichiara il rispetto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*, come confermato dalla nota del portale istituzionale CLIC LAVORO VENETO – Ambito di Verona – protocollo n. VR20260001670U del 03.03.2026 tuttora in corso di validità;

4. Infine l'operatore economico si impegna a consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla stipula del presente atto aggiuntivo una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la stipula del presente contratto. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

5. La società mandante EUROCOSTRUZIONI D/G S.r.l. con la sottoscrizione dell'attestazione di permanenza dei requisiti dichiarati in sede di gara ha confermato di avere un numero di dipendenti inferiore a 15 e, pertanto, non è soggetta agli obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021.

6. La società dichiara il rispetto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*, come confermato nel portale istituzionale Clic Lavoro Veneto Provincia di Verona con nota di protocollo n. VR20260001705U del 04.03.2026 tuttora in corso di validità. Entrambe le società facenti parte del RTI con la sottoscrizione del contratto principale n. 744/2026 del 24.04.2026 a cui si fa integrale rinvio si sono impegnate ai sensi dell'art. 57 e dell'allegato II.3 art. 1) comma 4) del Codice, ad assicurare:

una quota pari al 30% di occupazione giovanile e una quota pari al 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali.

ARTICOLO 13– CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

1. L'operatore economico dichiara di impegnarsi a rispettare gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di

lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all’orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

2. Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

ARTICOLO 14 – TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL’ATTO AGGIUNTIVO

1. La durata dei lavori oggetto dell’appalto è fissata in 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo e, comunque, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale. Nel calcolo del tempo contrattuale è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.

2. Per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal direttore lavori a norma dell’art. 121 del D.lgs. 36/2023 e del presente articolo, è applicata una penale ai sensi del successivo art. 17. Qualora l’importo complessivo delle penali applicate dovesse

superare il valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale AGS si riserva il diritto di risolvere il contratto.

ARTICOLO 15 – DIREZIONE DEI LAVORI

Il responsabile unico di progetto (RUP) per la fase di esecuzione si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dei lavori (DL), individuato nella persona dell'ing. Francesco Fiorini.

ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO

1. I subappalti, i sub affidamenti e i sub-affidamenti in cottimo sono ammessi ai termini e condizioni di cui all'art. 119 del Codice, nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. Per quanto concerne gli obblighi dell'appaltatore in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, nei confronti dei dipendenti propri, dell'affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi, si rinvia all'art. 11, comma 1 del Codice.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.
4. L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'appaltatore, dall'affidatario, dal subappaltatore o dai soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, della Cassa Edile e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, in ragione dell'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.
5. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici

l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

6. L'operatore economico è tenuto a consegnare all'atto della stipula del presente contratto l'elenco dei soggetti che risultino affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della di gara e la relativa documentazione contrattuale.

7. Per tutto quanto non esplicitamente previsto in tale articolo si demanda all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 17 – PENALI

1. Come previsto dall'art. 21 del Contratto principale n. 744/2026 del 24.04.2026, nel caso di difformità e ritardo rispetto agli adempimenti previsti dal capitolato speciale descrittivo prestazionale, per cause imputabili all'appaltatore e, segnatamente, nei casi di seguito elencati, si applicheranno le penali pari all'1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni violazione accertata:

a) in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione di ciascuno dei lavori affidati con specifico ordine di intervento, nell'ambito del presente affidamento, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla data indicata nell'odi/inizio lavori;

b) in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla data predetta;

c) in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal direttore lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla scadenza del termine assegnato dal D.L.;

d) in caso di ritardo nella risposta ad una richiesta di intervento in urgenza, secondo il sistema di reperibilità, nelle tempistiche previste

dall'art. 1, comma 5 del Capitolato speciale d'appalto e dall'art. 10 comma 4 del medesimo, nella misura dell'1 per mille per ogni ora di ritardo;

e) per ogni violazione riscontrata nella applicazione della disciplina sulla parità di genere si applicherà una penale pari all'1 per mille;

f) per tutte le contestazioni non espressamente disciplinate nei commi precedenti, si applicherà una penale pari allo 0,6 per mille.

2. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e in dettaglio al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base di predette indicazioni le penali sono applicate escutendo la garanzia definitiva, oppure in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore al 10% dell'importo di contratto, trova applicazione l'articolo 20 relativo alla *"Risoluzione del contratto"*.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 18 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Per quanto concerne la disciplina del collaudo si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 13, 14, 15, 16, 19, 20 21, 22, 23, 30 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, nonché dall'art. 116 del medesimo Codice.

2. Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume

carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi sei mesi.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) per la qualità dei materiali, per le modalità di esecuzione e di montaggio nonché per la regolare funzionalità per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di collaudo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

2. La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, si riserva di svolgere d'ufficio l'esecuzione delle prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale carico dell'appaltatore inadempiente.

ARTICOLO 20 – RECESSO

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

ARTICOLO 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. l'appaltatore, a garanzia delle prestazioni oggetto dell'atto aggiuntivo, ha trasmesso appendice di aumento n. 1 alla polizza definitiva n. 0899433155 di ulteriori € 46.246,10, per un massimale garantito di € 92.492,20 pari al 5% dell'importo complessivo affidato con il contratto principale e con il presente atto aggiuntivo ossia € 1.849.844.

Tale appendice in aumento è stata emessa in data 17.07.2026 dall'istituto Assicurativo "HDI Assicurazioni S.p.A." – Agenzia Zanetti Assicurazioni S.r.l. di San Martino Buon Albergo (VR).

La cauzione verrà svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 117, comma 8 del d.lgs. 36/2023.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, Azienda Gardesana Servizi S.p.A. avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.

2. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora Azienda Gardesana Servizi S.p.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 22 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore, in data 20.07.2026, ha presentato appendice n. 1 alla polizza assicurativa n. 0899433154, per responsabilità civile terzi e i danni di esecuzione con garanzia di manutenzione (CAR), rilasciata dalla società di Assicurazioni HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Zanetti Assicurazioni di San Martino Buon Albergo (VR).

Con tale appendice, tutti i massimali garantiti della sezione "A" delle partite n. 1) (*Opere oggetto del contratto*), n. 2) (*opere preesistenti*) e n. 3) (*demolizioni*), sono stati adeguati al nuovo importo contrattuale complessivo di € 1.849.844, prorogando inoltre la validità temporale della polizza alla data del 24.04.2027.

Infine, è invariato il massimale/sinistro di € 500.000 della sezione "B" – responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Il presente atto aggiuntivo non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

ARTICOLO 24 – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:
 - a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
 - b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.
2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente atto aggiuntivo, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione dell'atto aggiuntivo e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 26 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DOCUMENTI

1. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto aggiuntivo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto aggiuntivo, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero

derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante.

2. I documenti consegnati da AGS all'appaltatore come anche quelli da quest'ultimi formati e predisposti rimangono di proprietà esclusiva della stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al completamento delle prestazioni contrattuali.

3. Quanto espletato in esecuzione del presente atto aggiuntivo diviene di proprietà esclusiva di AGS. L'appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla stazione appaltante copia di tutta la documentazione da lui creata, predisposta o realizzata ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti d'uso, dei diritti di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, AGS potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

4. L'appaltatore si obbliga, altresì, a provvedere senza alcun onere a carico di AGS, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della stazione appaltante per la piena fruibilità in autonomia dei servizi realizzati.

5. L'appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne AGS da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'operatore economico medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

6. È fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici, consulenti, artigiani, rappresentanti,

archeologi ecc.) di pubblicare e trasmettere anche sui canali social personali (quali Facebook, stato di WhatsApp, Instagram, Twitter), materiale audiografico relativo ai cantieri e alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza averne ricevuto preventivamente il nulla osta.

7. La disposizione del precedente punto è valida anche per il materiale che dovesse essere ritenuto di interesse per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, pubblicazioni su sito aziendale, articoli, presentazioni, convegni), che dovrà preventivamente essere autorizzato come sopra.

8. AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese, al fine di tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle proprie infrastrutture.

ARTICOLO 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE

Ai sensi dell'art. 34 del contratto principale n. 744/2026 a cui si fa integrale rimando, la definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona.

ARTICOLO 28 – CLAUSOLA FINALE

1. Per quanto non previsto nel presente atto aggiuntivo si rimanda al contratto principale e alle disposizioni legislative vigenti in materia. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

2. Inoltre, le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.

3. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo operatore economico per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

L'Appaltatore	Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
RTI COBIT Srl -EUROCOSTRUZIONI D/G Srl	IL DIRETTORE GENERALE
(sig. Aloisi Pietro)	(ing. Carlo Alberto Voi)